

COMUNE DI BIBBIANO (RE)

IL REVISORE UNICO

VERBALE N.04 DEL 20-12-21: CERTIFICAZIONE E PARERE SU PREINTESA DI ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO ANNO 2021 SOTTOSCRITTA IN DATA 17/12/2021 TRA I RAPPRESENTANTI DI PARTE PUBBLICA (Responsabili di servizio) E LE RAPPRESENTANZE SINDACALI DEL PERSONALE DIPENDENTE.

VISTI

- l'ipotesi di accordo relativa al contratto collettivo decentrato integrativo – salario accessorio – anno 2021, del Comune di San Biagio di Callalta, siglata in data 20/05/2021;
- le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria allegata alla documentazione di pre-intesa ricevuta via email in data 18-12-2021, sottoscritte dai responsabili di servizio;
- il C.C.N.L. dei dipendenti del comparto delle Regioni e delle AA.LL. del 21/05/2018, con particolare riferimento all'art. 8;
- Il decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) con particolare riferimento agli artt. 40 – 50;
- Il bilancio di previsione per il periodo 2021-2023, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.*****;
- il D.M. 17/03/2020 in vigore dal 20/04/2020 in G.U. N.108 del 27/04/2020, emanato in attuazione dell'art.33 del D.L. n.34 del 30/04/2019, secondo il quale il limite iniziale costituito dal valore medio pro capite rispetto al personale in servizio al 31/12/2018 non è oggetto di riduzioni in caso di cessazioni superiori alle assunzioni a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'art.33 del D.L. 34/2019, scattando così la salvaguardia del valore assoluto del fondo nell'anno 2016 che costituisce così l'importo minimo del trattamento accessorio nel caso i dipendenti siano diminuiti rispetto a quelli in servizio al 31/12/2018;
- lo Statuto il Regolamento di contabilità dell'Ente e l'art. 23 del d. lgs. 75/2017;
- la costituzione del Fondo delle risorse decentrate 2021 costituito con determinazione dirigenziale costituito in € 147.445,67;
- che l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- che l'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto anche dall'articolo 8 del CCNL 21 maggio 2018;
- le risorse decentrate trovano copertura finanziaria nei vari capitoli di spesa relativi al costo del personale a carattere fisso e accessorio. RILEVATO a) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio; b) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio; c) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili,

CERTIFICA

- il rispetto dei vincoli derivanti dai contratti collettivi nazionali vigenti del comparto enti locali;
- la compatibilità economico-finanziaria dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;
- la legittimità relativamente al rispetto delle competenze del contratto integrativo;
- il rispetto del contenimento delle spese in materia di impiego pubblico.

Bibbiano 20/12/2021

Il Revisore Unico

Handwritten signature of Ugo Musiani in black ink, written in a cursive style.